

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1863-66.

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dal *Deputato De Blasio Filippo*

nella tornata del *7. Maggio 1866.*

**OGGETTO**

Uffizi che ammettono la lettura

*3.*

Uffizi che non l'ammettono

*Data della lettura alla Camera*

*" della sviluppo*

*" della presa in considerazione*

21  
Modificazioni al codice di procedura civile

Signori

Occorrero pochi giorni di osservazioni per le quali ho preso la risoluzione di presentarle alla signora della Camera alcune modificazioni al codice di procedura civile?

Questo, come era dimandato dalla natura delle cose ha? Distinto due maniere di procedimento formale l'uno, e formale l'altro.

Il primo applicazione poi ha esagerato tanto la difesa nel procedimento formale da rendere la lite lunghissima, e creare l'ingiustizia di non mai definire una controversia. Infatti il codice dopo avere dato ai litiganti l'istitutiva la facoltà di farsi le reciproche difese prevede che una delle parti si stanchi, e voglia far terminare a questo punto.

Per ciò stabilisce la iscrizione della causa a ruolo. Se l'altro litigante è tuttavia desideroso di allungare il periodo della lite, paga le spese dell'iscrizione, e ricomincia la stessa cosa della comparsa.

Il procedimento poi sommario la difesa è impossibile, perché l'attore è incomparso. Solo al giorno in cui la causa si porta all'udienza di documenti ed eccezioni con le quali non il convenuto resiste alla dimanda.

Inoltre il codice di procedura non ha osato scegliere per il processo unico e quello doppio, onde usa l'uno e l'altro con perdita di tempo e gravissimi ~~costi~~ <sup>costi</sup> oltre alle spese inutili. Certo non è a dubitare un momento sull'eccellenza del processo doppio, il quale perciò volge stabilire come regola.

Quando il codice la facoltà di appellare contro tutte le sentenze, ha moltiplicato inutilmente i giudizii anche per i procedimenti.

ordinati a chiedere l'ausilio del magistrato per la decisione della causa. Ordinando lo stesso giudice la sospensione della sentenza per il termine utile ad appellare ha prolungato con grave danno la definitiva decisione della causa: ha poi moltiplicato artificialmente i giudizi statuendo che gli incidenti fossero decisi separatamente dalla decisione della controversia principale per la quale essi nascono.

È notevole pure di avvertenza la indicazione di giudizi da trattarsi con procedimento sommario, fra i quali <sup>permanenti</sup> ~~risummati~~ non vengono annoverati tutti gli affari di commercio. Il proposito poi dell'appello il legislatore ha prenduto il caso della contumacia dell'appellante, e firmamente ha ordinato il rigetto dell'appello, come se la contumacia fosse un delitto.

Tutti i giudici per la importanza delle locazioni sia di fondi rustici che urbani hanno dato al locatore un privilegio per il pagamento di quello che si deve all'affittatore.

Questo privilegio è stato conservato dalla nuova legislazione, ma renduto inutile dal codice di procedura per non avere statuito sui provvedimenti pronti per recare in atto quel privilegio. Queste avvertenze sembrò al Sotto scritto sufficienti perchè la Camera prendesse in considerazione il seguente progetto di legge per la riforma della procedura civile —

### Modificazione Degli Articoli Articolo 168. —

— L'attore entro giorni quindici dalla notificazione della risposta, può far notificare la sua replica, il convenuto, entro giorni quindici ricevuta alla notificazione della replica può far notificare la sua controreplica,

Art. 167 - La comunicazione dei documenti in originale si fa per mezzo della cancelleria, ove l'originale rimane in deposito per tutto il termine assegnato a rispondere.

Art. 178 - Notificata l'iscrizione della causa a ruolo non si ammette a loro altra comparso, salvo quelle indicate nell'articolo seguente, eccetto si tratti di deporre il giuramento decisivo, o produrre dei documenti decisivi. In quest'ultimo caso la controparte ha il diritto di rispondere nel termine perentorio di giorni quindici, senza che copri l'effetto della iscrizione a ruolo.

Articolo 176 - Le parti devono riassumere in una comparso il fatto della causa, le loro conclusioni ed i motivi della medesima, senza che possano produrre nuovi documenti, né fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparso è notificata da un procuratore all'altro nel termine di giorni quindici da quello cessato nell'art. precedente.

Art. 189 - Sono trattati col procedimento sommario:

1° Le domande per provvedimenti conservatori o interim.

2° Le cause in appello dalle sentenze dei Pretori, quelle fondate sui documenti autentici, e tutti gli affari di commercio.

3° Le altre cause per le quali sia ordinato dalla legge, o autorizzato dal Presidente la citazione a udienza fissa.

Articolo 190 - Nei procedimenti sommarii la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza, ma il procuratore

Del convenuto deve due giorni almeno prima dell'udienza notificare a quest'atto all'attore i fatti e le difese che intende produrre contro la domanda.

Articolo 134 - L'atto formale di citazione deve contenere:

- 1° il nome e cognome dell'attore, il nome, cognome, la residenza il domicilio o la dimora del convenuto;

- 2° i fatti in compendio e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda, e con la comunicazione in copia dei documenti sui quali esse si fondano; salvo sempre alla controparte il diritto di chiederne la comunicazione per cassetteria nel termine assegnato per la prima comparso;

- 3° l'indicazione della cosa che forma oggetto della domanda, con le particolarità che servono a determinarla;

- 4° l'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire;

- 5° la dichiarazione della residenza o domicilio dell'attore. Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello Stato.

Nei giudizi in materia commerciale l'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio stesso.

Articolo 148. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione deve notificare al convenuto:

1.<sup>mo</sup> il mandato;

2.<sup>do</sup> l'atto di dichiarazione di residenza, o d'elezione o di dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, se sia compresa nella citazione.

Articolo 149. Il Procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve notificare a quello dell'attore:

1.<sup>mo</sup> il mandato;

2.<sup>do</sup> l'atto di <sup>di residenza o d'elezione o di dichiarazione</sup> dichiarazione di domicilio fatta dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel 16.<sup>o</sup> §. dell'art. 134, e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, il domicilio scelto dalla parte, e copia dei documenti dei quali intende servirsi in giudizio.

Articolo 151. L'appellazione è ammessa da tutte le sentenze pronunciate in prima istanza, salvo che la legge si abbia dichiarate inappellabili.

Le sentenze dei conciliatori non sono appellabili che per i motivi indicati nell'art. 149. L'appello dalle sentenze contrattoriali importa rinunzia al diritto di far opposizione.

È ammessa l'appellazione dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie.

Sono preparatorie le sentenze che riguardano i meri atti ordinatori del giudizio, diretti a metter la causa in istato di essere definitivamente giudicata.

Sono interlocutorie le sentenze profferite avanti la decisione definitiva, per ordinare una prova, una

verificazione, una perizia, e un atto qualunque che sia relativo al merito della causa, e che potrebbe essergli dato pregiudizio.

**Articolo 488** - L'esecuzione delle sentenze non dichiarate esecutive provisoriamente è sospesa durante il giudizio di appello; e questa sospensione comincia dal giorno in cui l'appello si è prodotto.

**Articolo 489** - Gli incidenti sono proposti al Presidente. Il Presidente, se le parti siano d'accordo sulla risoluzione, provvede per la esecuzione. Se non siano d'accordo l'incidente sarà risoluto col merito della controversia.

**Articolo 489** - Quando l'appellante non si presenta all'appello sarà esaminato in sua contumacia dall'autorità giudiziaria, che lo rigetterà se non è conforme alla legge.

**Articolo nuovo da aggiungersi** - I proprietari ed i principali conduttori delle case o dei fondi rustici, esista o non esista la scrittura di locazione, potranno a titolo di pignoranza di affitti scaduti, e senza bisogno di permesso del giudice, far sollevare o acquistare gli effetti ed i frutti esistenti nelle dette case o fabbriche rurali, e sulle terre, un giorno dopo il precetto di pagamento eseguito per mezzo di usciere. Può il sequestro essere eseguito immediatamente, purché i mentovati proprietari e principali conduttori sieno autorizzati con un permesso che alle loro domande abbia accordato il Pretore o il Presidente del Tribunale civile.

*Articolo da aggiungere*

Articoli Ca. Ubrogarsi:  
Art. 166 - 174-393 sino a 398 riunendosi le  
rimanenti disposizioni di quel capo col quarto che  
gli fa seguito, sotto l'epigrafe - Procedimento  
Cavanti i tribunali di commercio - 182, 183-184  
Aut. Originale

F. De Blasio Dir.

Giugno 7. Maggio 1856



Signori

Modificazioni al codice d'pro-  
cedura civile

Alcennuo pochissime osservazioni per  
le quali ho preso la risoluzione di  
presentar alla sapienza della Camera  
alcune modificazioni al codice d'pro-  
cedura civile.

Questo, come era demandato dalla natura  
della cosa ha disposto due maniere di  
procedimento formale l'uno, e sommario  
l'altro.

Nell'applicazione poi ha esagerato tan-  
to la difesa nel procedimento formale  
da render la lite lunghissima, e creare  
l'ingiustizia di non mai definir una  
controversia. Di fatti il codice dopo  
aver dato ai litiganti illimitata la fa-  
cultà di farli le reciproche difese pro-  
cedendo che una delle parti si stanchi, con-  
glia dar termine a questa lotta. Perciò  
stabilisce la iscrizione della causa a  
rudo. Se l'altro litigante è tuttavia  
desideroso d'allungare il periodo della  
lite, paga le spese dell'iscrizione, e'

ricomincia la stessa scena della comparsa.

Nel procedimento nei sommario la difesa è impossibile, perché l'attore è incoraggiato fino al giorno in cui la causa si porta all'udienza di documenti ed eccezioni con la quale come il convenuto registra alla domanda.

Inoltre il codice di procedura non ha osato scegliere fra il processo unico e quello doppio, onde usa l'uno e l'altro con perdita di tempo e guai più non ve ne, che alle spese inutili. Certo non c'è a dubitare un momento sull'occlusione del processo doppio, il quale perciò vuol proibire come regola.

Dando il codice la facoltà di appello contro tutte le sentenze, ha moltiplicato inutilmente i giudizi anche per i procedimenti ordinati a chiarire l'arbitrio del Magistrato per le decisioni della causa.

Creando lo stesso codice la sospensione della sentenza per il terminabile ad appellare ha prolungato con grave danno la definitiva decisione della causa ha per moltiplicare artificialmente i giudizi statuendo che gli incidenti possono decipi separatamente dalla decisione della controversia principale per la quale essi nascono.

L'istituto però di avvertire la indicazione dei giudizi da trattarsi con procedimento sommario, per i quali stranamente non vengono annoverati tutti gli affari di commercio.

A proposito poi dell'appello il legislatore ha provveduto il caso della contumacia dell'appellante, e finalmente ha ordinato il rigetto dell'appello, come se la contumacia fosse un delitto.

Tutti i codici per la importanza delle locazioni più di fondi rustici che urbani hanno dato al locatore un privilegio per il pagamento di quello che l'appellante. Questo privilegio è stato concesso dalla

novella legislazione, ma essendo inutile  
dal codice di procedura per non aver  
statuto di provvedimenti pronti per esse  
e in atto quel privilegio.

Questi avvertenze sembrano al sottoscritto  
sufficienti purché la Camera prenda  
in considerazione il seguente progetto  
di legge per la riforma della pro-  
cedura civile.

#### Redazione degli articoli

Art. 165- L'attore, entro giorni quindici dalla no-  
tificazione della risposta, può far noti-  
ficare la sua replica; il convenuto, entro  
giorni quindici, succeduti alla notifica-  
zione della replica, può far notificare  
la sua controreplica.

Art. 167- La comunicazione dei documenti in ori-  
ginali si fa per mezzo della cancelleria  
ove l'originale rimane in deposito per  
tutto il termine assegnato a rispondere.

Art. 175- Notificata l'istruzione della causa a  
vuoto non è ammessa alcuna attrazione  
parziale, salvo quella indicata nell'artico-  
lo seguente, eccetto si tratta di depo-  
si e il giuramento decisorio, e produrre  
dei documenti decisivi. In quest'ulti-  
mo caso la controparte ha il diritto di  
rispondere nel termine accennato di  
giorni quindici, purché cessi l'ef-  
fetto della istruzione a vuoto.

Art. 176- Le parti devono riassumere in una com-

parte dell'atto della causa, le loro conclusioni ed i motivi delle medesime, senza che possano produrre nuovi documenti, né fare nuove istanze o eccezioni.

Questa comparza è notificata da un procuratore all'altro nel termine di giorni quindici da quello concesso nel l'articolo precedente.

Art. 389. Sono trattate col procedimento sommario

1.° le domande per provvedimenti conservatori o interimari

2.° le cause in appello dalle sentenze dei pretori, quelle fondate su documenti autentici, e tutti gli affari di commercio.

3.° le altre cause, per le quali sia ordinata dalla legge, e autorizzata dal presidente la citazione a udienza scritta.

Art. 390. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo di spedizione prima di essere portata all'udienza; ma il procuratore del convenuto deve due giorni almeno prima dell'udienza notificare a quello dell'attore i titoli e le difese che intende prendere contro la domanda.

Art. 134. L'atto formale di citazione deve contenere:

1.° il nome e cognome dell'attore, il nome, cognome, la residenza, il domicilio o la dimora del convenuto;

2.° i fatti in compendio e gli elementi di fatto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni della domanda e con la comunicazione in copia dei documenti sui quali esse si fondono; salvo sempre alla controparte il diritto di chiedere la comunicazione per cancellaria nel termine assegnato per la prima comparza;

3.° l'indicazione della cosa che forma oggetto della domanda con le particolarità che servono a determinarla;

4.° l'indicazione dell'autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire;

5<sup>o</sup> la dichiarazione della residenza o domicilio dell'attore. Se l'attore non abbia residenza o domicilio nello stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale può comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche essere fatta dall'attore che abbia residenza o domicilio nello stato.

Nel giudizio in materia commerciale l'attore deve nell'atto di citazione eleggere domicilio nel comune in cui ha sede l'autorità giudiziaria davanti la quale può comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune può invece dichiarare la casa in cui ha il domicilio. 24 pp.

Art-157. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione deve notificare al convenuto:

- 1<sup>o</sup> il mandato;
- 2<sup>o</sup> l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte, si fa o messa nella citazione.

Art-159. Il procuratore del convenuto, prima della scadenza del detto termine, deve notificare a quello dell'attore:

- 1<sup>o</sup> il mandato;
- 2<sup>o</sup> l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiarazione di domicilio fatta dalla parte nel modo prescritto per l'attore nel n. 2<sup>o</sup> dell'art-157; e deve notificare al procuratore dell'attore la propria costituzione, il domicilio eletto dalla parte, e copia dei documenti di qualità intendi farsi in giudizio.

Art-181- è appellazione ammessa da tutti.

sentenze pronunciate in prima e sempre  
salvo che la legge le abbia dichiarate inappellabili.

Le sentenze dei conciliatori non sono appella-  
bili che per i motivi indicati nell'art. 158.

L'appello dalle sentenze contumaciali impe-  
ta innanzi al diritto di fare opposizione.

Non è ammessa l'appellazione dalle senten-  
ze preparatorie ed interlocutorie.

Sono preparatorie le sentenze che si ma-  
nmano i vari atti ordinatori del giudizio,

diretti a mettere la causa in stato di  
essere definitivamente giudicata.

Sono interlocutorie le sentenze proferite  
avanti la decisione definitiva, per ordina-  
re una nuova, una correzione, una

perizia, o un atto qualunque che ha  
relazione al merito della causa, e che po-  
rebbe influire sul giudizio.

Art. 158 - La esecuzione delle sentenze non è ha-  
rata e sentenze necessariamente è se-  
mpre durante il giudizio di appello; equi-

ppio l'esecuzione comincia dal giorno  
in cui l'appello si è prodotto.

Art. 181 - Gli incidenti sono proposti al presidente.  
Il presidente, se le parti hanno d'accordo  
sulla risoluzione, provvede per la esecuzi-  
one; se non hanno d'accordo l'incidente  
si decide sul merito della causa  
contumacia.

Art. 189 - Quando l'appellante non si presenta  
l'appello sarà dichiarato in parte con-  
tumacia dall'autorità giudiziaria, se  
lo richiede, se non è conforme alla legge.

Articolo nuovo da aggiungersi - I proprietari  
e i principali conduttori delle case o dei  
fondi rustici, di cui non esiste la  
perenzione di lazione, potranno a ste-  
to di pigliarsi e di appello, e per  
ogni anno di permesso del giudice,  
in sottoporre a sequestro gli effetti e i

Art. 166-174-393 fino a 398 rin-  
viando le rimanenti disposizioni di  
qual capo col quarto che gli fa segui-  
re sotto l'epigrafe - Procedimento davan-  
te i tribunali di commercio - 182  
183-184-

Articoli da abrogarsi

Art. 166-174-393 fino a 398 rin-  
viando le rimanenti disposizioni di  
qual capo col quarto che gli fa segui-  
re sotto l'epigrafe - Procedimento davan-  
te i tribunali di commercio - 182  
183-184-

Filippo D'Alajo Re-  
gista  
Firenze 7 maggio 1855

Parigi il 7 Maggio 1866